

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 1994

relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università ai programmi specifici di ricerca e di insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica

(94/761/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che l'articolo 7 del trattato prevede che le azioni comunitarie di ricerca e insegnamento nel campo delle attività nucleari siano attuate attraverso programmi specifici di ricerca e insegnamento, da stabilire per un periodo non superiore a cinque anni;

considerando che, allo scopo di formare un quadro normativo coerente per le azioni comunitarie di ricerca e insegnamento, si devono adottare programmi specifici nell'ambito di un programma quadro pluriennale;

considerando che il programma quadro di attività comunitarie di ricerca e insegnamento per la CEEA

(1994-1998) è stato adottato con decisione 94/268/Euratom del Consiglio ⁽³⁾;

considerando che tale programma quadro specifica le condizioni della partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni di ricerca e insegnamento svolte da terzi e dal Centro comune di ricerca (in appresso denominato «il CCR») sulle stesse basi;

considerando che occorre stabilire norme per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università all'attuazione del programma quadro e dei programmi specifici;

considerando che, ai sensi degli articoli 10 e 101 del trattato, la Comunità può, nell'attuare il suddetto programma quadro, stabilire una cooperazione, nel campo della ricerca e dell'insegnamento, con paesi terzi e organizzazioni internazionali; che il programma quadro 1994-1998 prevede tale cooperazione; che è necessario tenerne conto nello stabilire le norme per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università;

considerando che il contributo finanziario della Comunità è di norma erogato a titolo di rimborso ai partecipanti in base alla giustificazione dei costi effettivi; che altri metodi, comprese le aliquote fisse, possono essere adottati, se del caso;

considerando che è necessario consentire che i programmi specifici di ricerca e insegnamento precisino, integrino o

⁽¹⁾ GU n. C 205 del 25. 7. 1994, pag. 314.

⁽²⁾ GU n. C 295 del 22. 10. 1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 115 del 6. 5. 1994, pag. 31.

sottopongano a condizioni o restrizioni le norme previste dalla presente decisione per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università nella misura necessaria per conseguire gli obiettivi o attuare le misure specifiche di quei programmi;

considerando che, ai sensi dell'articolo 130 J del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso denominato «trattato CE»), il Consiglio fissa le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università alle azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (in appresso denominate «RST»), al fine di attuare il programma quadro pluriennale adottato in conformità con il trattato CE;

considerando che, al fine di assicurare la coerenza tra le azioni intraprese nell'ambito del programma quadro CEEA e quelle intraprese nell'ambito del programma quadro CE è quindi opportuno, ai sensi dell'articolo 130 J del trattato CE, adottare contemporaneamente e per lo stesso periodo la presente decisione e la decisione relativa alle norme per la partecipazione alle azioni comunitarie di RST;

considerando che le azioni di RST devono essere realizzate conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria e in particolare a quelli di economia e di rispetto del rapporto costo/efficacia, come disposto dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee,

DECIDE:

Articolo 1

Per l'attuazione del programma quadro pluriennale delle azioni della Comunità europea dell'energia atomica nel settore della ricerca e dell'insegnamento e dei relativi programmi specifici, adottati conformemente all'articolo 7 del trattato, le norme stabilite nei successivi articoli si applicano, ogniqualvolta la Commissione decida ai sensi dell'articolo 10 del trattato, alla partecipazione:

- a) di persone fisiche, imprese, centri di ricerca, università ed altre forme di soggetti giuridici (in appresso denominati «soggetti giuridici») nonché
- b) del CCR,

alle azioni comunitarie di RST denominate «azioni indirette» e specificate nell'allegato IV, paragrafo 1, lettera a) della decisione 94/268/Euratom.

Articolo 2

La partecipazione alle azioni di RST con un contributo finanziario della Comunità è consentita a qualunque

soggetto giuridico stabilito nella Comunità o in uno Stato terzo associato che contribuisce finanziariamente all'attuazione del programma specifico in questione mediante un accordo concluso con la Comunità ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 2 del trattato (in appresso denominato «Stato associato al programma»), nonché al Centro comune di ricerca, a condizione che:

- a) il soggetto giuridico o il CCR
 - esegua, o stia per eseguire, azioni di RST nella Comunità o in uno Stato associato al programma e disponga delle risorse di base atte a consentirgli di eseguire le azioni in questione, oppure
 - sia in grado di contribuire alle azioni di RST in questione in qualità di potenziale utilizzatore dei risultati delle azioni di RST o possa cooperare alla diffusione e ottimizzazione, compreso il trasferimento, dei risultati delle azioni di RST ai fini del loro sfruttamento, nella Comunità oppure in uno Stato associato al programma;
- b) le azioni proposte siano eseguite
 - di norma da almeno due soggetti giuridici. Questi ultimi non devono essere collegati e devono essere stabiliti in Stati membri diversi o per lo meno in uno Stato membro e uno Stato associato al programma, o
 - da almeno un soggetto giuridico e dal CCR.

Articolo 3

1. Le organizzazioni internazionali e i soggetti giuridici di paesi terzi diversi dagli Stati associati al programma di cui all'articolo 2 possono partecipare alle azioni comunitarie di ricerca e insegnamento a titolo dei singoli progetti a condizione che

- a) tale partecipazione risponda agli interessi delle politiche comunitarie,
- b) la partecipazione all'azione in questione avvenga con il numero minimo di soggetti giuridici della Comunità e di Stati associati al programma, come previsto all'articolo 2,
- c) il soggetto giuridico interessato sia stabilito e svolga azioni di RST
 - i) in un paese europeo, o
 - ii) in un paese terzo che abbia concluso un accordo di cooperazione scientifica e tecnica con la Comunità che contempli azioni relative al programma in questione, o
 - iii) in un paese terzo interessato da un obiettivo del programma per la promozione della cooperazione internazionale nel settore della RST, in relazione alle azioni previste nel programma stesso.

2. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), la partecipazione di soggetti giuridici non contemplati dal paragrafo 1, lettera c) può essere prevista nella decisione relativa all'adozione del pertinente programma

specifico, qualora tale partecipazione contribuisca efficacemente all'attuazione del programma e tenga conto del principio del reciproco vantaggio.

3. Fatte salve disposizioni diverse contenute nella pertinente decisione relativa al programma specifico, la partecipazione di organizzazioni internazionali e di soggetti giuridici di paesi terzi ai sensi del presente articolo non beneficia del finanziamento comunitario nell'ambito del programma quadro.

Tuttavia, in casi debitamente specificati, la partecipazione di organizzazioni di ricerca internazionali situate in Europa può ricevere un sostegno finanziario dalla Comunità.

4. Determinate misure preparatorie, di accompagnamento e di supporto per azioni indirette di RST possono, a titolo eccezionale, essere attuate, con il sostegno finanziario della Comunità, da soggetti giuridici di qualunque Stato o da organizzazioni internazionali, sempreché ciò risponda agli interessi delle politiche comunitarie.

Articolo 4

1. Di norma le proposte presentate per le azioni di RST nel settore concernente la sicurezza della fissione nucleare vengono selezionate in base a bandi di gara pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, ai quali può rispondere qualunque soggetto giuridico e il CCR conformemente agli articoli 2 e 3.

Le azioni in materia di fusione termonucleare controllata sono eseguite soprattutto nel quadro di contratti di associazione, dell'accordo NET, dell'accordo quadrilaterale di cooperazione tra Comunità, Giappone, Federazione russa e Stati Uniti d'America riguardante le attività di progettazione ingegneristica del reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER), dell'impresa comune JET e di altri analoghi accordi conclusi dalla Comunità, previo parere del comitato consultivo per il programma di fusione (CCPF), secondo le procedure stabilite in siffatti accordi.

2. La procedura seguita per la presentazione e la selezione delle proposte sarà tale da contenere le spese amministrative a carico dei richiedenti e della Commissione nei limiti del minimo necessario.

3. Le proposte vengono selezionate in base ai criteri specificati nel programma quadro pluriennale e agli obiettivi del programma specifico in questione. Si prendono inoltre in considerazione i seguenti elementi, sempreché applicabili all'azione in questione:

- carattere innovativo della proposta,
- effettiva collaborazione internazionale,
- sviluppo di una sinergia tra le diverse categorie di partecipanti, compresa una migliore integrazione delle PMI,
- rapporto costo/efficacia della proposta,
- competenza dei partecipanti per l'esecuzione e la gestione delle azioni transnazionali di RST o per un'efficace collaborazione alle medesime,
- prospettive di efficace divulgazione dei risultati delle azioni di RST e di sfruttamento dei medesimi, all'occorrenza anche da parte delle PMI.

Articolo 5

Le condizioni di cui all'articolo 2, lettere a) e b) come pure le norme relative alla selezione delle proposte di cui all'articolo 4 non si applicano a:

- azioni consistenti in acquisti e servizi, comprese le azioni competitive di sostegno, disciplinate dalle pertinenti disposizioni, in particolare dai titoli IV e VII del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee;
- sovvenzioni per le spese relative a conferenze, seminari e convegni.

Articolo 6

I contratti conclusi tra la Comunità e i partecipanti all'azione in questione specificano in particolare le disposizioni concernenti il controllo amministrativo, finanziario e tecnico dell'azione e includono disposizioni relative ai diritti di proprietà intellettuale.

Fatte salve le misure di bilancio e amministrative necessarie per consentire al CCR di competere per le azioni comunitarie di RST denominate «azioni indirette» conformemente all'articolo 2, il CCR è tenuto ad ottemperare alle stesse condizioni e gode degli stessi diritti degli altri partecipanti alle azioni in questione.

Articolo 7

1. Il contributo finanziario comunitario consiste nel rimborso di una quota dei costi dell'azione determinati in conformità delle disposizioni dell'allegato IV della decisione 94/268/Euratom del Consiglio che adotta il programma quadro.

2. I metodi per la determinazione e l'erogazione del contributo finanziario comunitario sono indicati nel bando di gara e nella documentazione fornita insieme al bando.

3. Il metodo abitualmente seguito consiste in puntuali pagamenti, previa giustificazione fornita dal partecipante, dei costi effettivi delle risorse destinate all'azione, compresi i costi generali indiretti.

In alternativa, qualora sia specificamente convenuto dai partecipanti, il contributo finanziario può essere erogato in base ad uno dei seguenti metodi:

- a) aliquote fisse composite applicabili alla totalità o a parte delle risorse abitualmente utilizzate per l'esecuzione delle azioni di RST. La determinazione di tali aliquote tiene conto delle differenze tra tipi di soggetti giuridici e di azioni negli Stati membri e, se del caso, delle aliquote nazionali applicabili ad azioni analoghe;
- b) pagamento di importi fissi collegati al conseguimento di obiettivi stabiliti contrattualmente;
- c) per i progetti di piccole dimensioni, pagamento di importi fissi determinati in base alla valutazione dei previsti costi dei lavori.

La scelta del metodo appropriato da applicare ai progetti selezionati conformemente all'articolo 4 è concordata con ciascun partecipante e specificata nei contratti di cui all'articolo 6.

4. Nelle azioni a compartecipazione finanziaria con soggetti giuridici i «costi aggiuntivi» comprendono unicamente:

- i) i costi direttamente connessi con l'azione e che non siano in altro modo a carico dei soggetti giuridici;
- ii) un adeguato contributo ai costi generali indiretti.

I soggetti giuridici possono ricorrere a «costi aggiuntivi» per i progetti di RST se, a giudizio della Commissione, il sistema di contabilità analitica da essi applicato non consente di stabilire con sufficiente esattezza l'ammontare globale dei costi dell'azione.

Articolo 8

1. Ai fini dell'incentivazione della tecnologia, le piccole e medie imprese stabilite nella Comunità o in uno Stato associato al programma

a) che debbano far fronte a problemi tecnici analoghi, ma non dispongano di adeguate strutture proprie di ricerca, possono partecipare ad azioni «di ricerca in cooperazione», nel cui ambito esse sono autorizzate ad affidare ad altri soggetti giuridici l'esecuzione di attività di RST per conto loro;

b) possono beneficiare, anche attraverso reti d'assistenza decentrate, di un sostegno per la ricerca di partner e la preparazione di proposte schematiche. Esse possono inoltre beneficiare di un sostegno finanziario per l'esecuzione, normalmente su base di collaborazione, della fase esplorativa di un progetto di RST, ai fini della valutazione della sua fattibilità e della successiva presentazione di una proposta completa di azione comunitaria, compresa la «ricerca in cooperazione».

2. Una volta indetto un bando iniziale, le proposte relative alle «ricerca in cooperazione» e le proposte schematiche concernenti la fase esplorativa possono essere presentate in qualunque momento.

Articolo 9

Nella misura necessaria al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione delle misure specifiche di un programma, le norme contenute nella presente decisione possono essere precisate, integrate o assoggettate a determinate condizioni e limitazioni nell'ambito della decisione che adotta il programma specifico.

Articolo 10

1. La relazione annuale che la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 della decisione 94/268/Euratom, contiene informazioni sull'attuazione della presente decisione.

2. La presente decisione si applica alle azioni nell'ambito del programma quadro pluriennale 1994-1998.

3. Prima del termine del programma quadro, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente decisione corredata di opportune proposte di proroga o modifica della medesima.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. WISSMANN